



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Integrazione al Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 06/08/1999 "Regolamento per gli scarichi civili e produttivi immessi in pubblica fognatura" - art. 18bis Trattamenti appropriati negli insediamenti non serviti dalla pubblica fognatura

art. 18bis "Trattamenti appropriati negli insediamenti non serviti da pubblica fognatura"

Sono trattamenti appropriati tutti i trattamenti primari e secondari descritti nel capitolo 3 del Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 219/2011 "CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO E MODALITÀ DI SMALTIMENTO DI SCARICHI SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ORIGINATE DA CASE, INSTALLAZIONI E INSEDIAMENTI ISOLATI INFERIORI A 50 A.E".:

- 1) fossa settica tipo Imhoff;**
- 2) dispersione mediante subirrigazione;**
- 3) dispersione mediante subirrigazione con drenaggio;**
- 4) evapotraspirazione fitoassistita;**
- 5) dispersione mediante pozzo assorbente.**

Nella fattispecie la predetta D.G.R. recita che "In casi eccezionali, laddove non è possibile la realizzazione dei suddetti impianti, la depurazione potrà essere effettuata con altre tipologie impiantistiche che sulla base delle migliori tecnologie disponibili assicurino performance della qualità degli scarichi in accordo ai limiti della normativa vigente. Il Comune in sede di approvazione dell'impianto valuterà la sussistenza delle suddette condizioni".

Tra queste altre tipologie, in casi eccezionali, previa valutazione di merito da parte degli uffici comunali competenti, possono rientrare le seguenti soluzioni:

- a) il ricorso ad impianto di depurazione con scarico in corpo idrico superficiale (di competenza della città Metropolitana di Roma Capitale - Ambiente - Tutela delle Acque e Risorse idriche);**
- b) il ricorso alla Vasca a Tenuta; in tal caso lo smaltimento del refluo rientra nella disciplina dei rifiuti.**

Tali soluzioni dovranno essere adeguatamente motivate con specifica relazione;

Il Pozzo assorbente, come unico elemento di dispersione, è adottabile per insediamenti esistenti solamente in casi eccezionale, ove non sia possibile, attraverso soluzioni ordinarie, realizzare una o più linee di adeguate dimensioni di subirrigazione o subirrigazione con drenaggio, qualora compatibile con le condizioni tecniche e ambientali del sito.

La dispersione mediante pozzo assorbente non è, comunque, adottabile in presenza di substrato costituito da roccia fratturata.

La dispersione mediante subirrigazione può essere effettuata con una singola linea di disperdente, con linea ramificata o con linee parallele.

In tal caso la distanza tra le due linee dovrà essere valutata in funzione della capacità di assorbimento del terreno, al fine di garantire la non interferenza, e dovrà essere indicata nella documentazione tecnica. In assenza di dati o di elementi che consentano valutazioni diverse, la distanza tra gli assi di due linee parallele di disperdente non dovrà essere inferiore a 2 m.

La dispersione mediante subirrigazione con drenaggio, può essere effettuata con una singola linea disperdente o con linee parallele. In tal caso la distanza tra le due linee dovrà essere valutata in funzione della capacità di assorbimento, al fine di garantire la non interferenza del terreno e dovrà essere indicata nella documentazione tecnica.

Nella fattispecie l'istanza relativa al predetto intervento dovrà essere corredata da idonea perizia tecnica a firma di un Geologo o figura equivalente specializzata.

E' possibile autorizzare sistemi di trattamento e modalità di smaltimento degli scarichi che presentino difformità rispetto alle caratteristiche tecniche di cui alla D.G.R. 219/2011, purchè presentino adeguate soluzioni progettuali che ne garantiscano il rispetto dell'efficacia, dell'efficienza e che garantiscano standard sufficienti di sicurezza ambientale.

In particolare, in caso di oggettiva impossibilità, la distanza tra la trincea disperdente ed i fabbricati potrà essere inferiore a quanto indicato nelle CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO E MODALITÀ DI SMALTIMENTO DI SCARICHI SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ORIGINATE DA CASE, INSTALLAZIONI E INSEDIAMENTI ISOLATI INFERIORI A 50 A.E". di cui alla DGR 219/2011, purché sia garantita, attraverso idonee soluzioni progettuali (es. tubi di areazione, pozzetto al termine della trincea) l'idonea areazione al fine di garantire l'ossidazione del refluo.

Gli impianti di evapotraspirazione fitoassistita potranno realizzarsi con modalità differenti rispetto a quanto descritto dalla D.G.R. 219/2011, purché siano garantite l'ispezionabilità dell'impianto e l'impermeabilizzazione totale del substrato.

E' ammessa anche la realizzazione di più trattamenti secondari in serie.

E' ammessa anche l'installazione di un filtro percolatore prima della dispersione nel suolo interrato o nello strato superficiale del sottosuolo tramite subirrigazione o pozzo assorbente.

E' ammesso anche in casi eccezionali, opportunamente motivati, ovvero tutti i tipi di trattamento richiamati nella D.G.R. 219/2011, l'utilizzo di un impianto di depurazione per piccole utenze (depuratore biologico SBR, fanghi attivi, ossidazione totale, etc.).

In tal caso l'impianto dovrà essere dotato di un pozzetto di ispezione e prelievo all'uscita dell'impianto e prima dell'immissione nel corpo recettore.

Qualora il refluo del depuratore voglia essere riutilizzato :

a) ai fini irrigui, ciò è consentito a condizione che:

- il refluo depurato rispetti i valori limite tabellari di cui al D.M. n. 185 del 12/06/2003;
- le quantità di refluo depurato siano compatibili con la superficie irrigua, le idroesigenze delle essenze vegetali e la capacità di assorbimento del terreno, da valutarsi tramite prove in sito.
- il refluo depurato possa essere conservato in presenza di opportuno trattamento che lo mantenga costantemente entro i limite tabellari di cui al D.M. n. 185 del 12/06/2003.

b) per subirrigazione ciò è consentito a condizione che:

- il refluo depurato rispetti i valori di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 parte terza del Dlgs. 152/2006;

-il dimensionamento dell'impianto sia conforme alla tabella 1 dell'allegato h del presente regolamento;

c) per evapotraspirazione fitoassistita ciò è consentito a condizione che:

-il refluo depurato rispetti i valori di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 parte terza del Dlgs. 152/2006;

d) pozzo assorbente ciò è consentito a condizione che:

-il refluo depurato rispetti i valori di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 parte terza del Dlgs. 152/2006;

e) in suolo e/o corpo superficiale ciò è consentito a condizione che:

-il refluo depurato rispetti i valori di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 parte terza del Dlgs. 152/2006;

f) nei sistemi dell'impianto idrico sanitario dell'insediamento di cui all'autorizzazione, ciò è consentito a condizione che:

-il refluo depurato rispetti i valori di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 parte terza del Dlgs. 152/2006;

- venga rispettata la normativa Legge Regionale n. 6 del 2008;

Ulteriori tipologie di riutilizzo del refluo, saranno valutate dall'amministrazione e concordate preventivamente con l'ufficio preposto.

Qualunque sia l'impianto proposto è obbligatorio per nuovi insediamenti l'installazione del degrassatore ed è consigliabile, ove possibile, per insediamenti esistenti.

Per il calcolo degli abitanti equivalenti, al fine del dimensionamento dell'impianto di trattamento, si fa riferimento allo schema riportato al capitolo 4 del Regolamento Regionale (D.G.R. 219/2011).

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

La documentazione ai fini della presentazione delle istanze è rinvenibile sul sito del Comune di Ardea - ufficio Ambiente.